Ufficio Documentazione e Studi

#### EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Questo provvedimento riproduce il contenuto di una **proposta di legge approvata** dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter di esame si era interrotto al Senato per la fine anticipata della legislatura (<u>AS 2419</u>).

Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i clienti cosiddetti "forti".

La **ricerca di una soluzione** a questa problematica è **ampiamente condivisa da tutte le forze politiche**, come è emerso dall'esame in Commissione Gustizia, dove – senza rinunciare ad una approfondita discussione – si è svolta una **istruttoria veloce**, in modo da consentire all'Assemblea un esame in tempi ristretti.

Per il **PD-IDP** – come ha ricordato durante la <u>discussione generale Federico Fornaro</u> – **non tutte le questioni** sono state **compiutamente definite**, per cui, fermo restando il parere favorevole dato in Commissione, sono **stati presentati alcuni emendamenti migliorativi del testo**, che è bene ricordare, in qualche modo riprende e amplia l'iniziativa nella XVII legislatura dall'allora **Ministro della Giustizia Orlando** (AC 4631).

C'è una questione di fondo: il **mondo delle professioni** non può essere e non è ristretto o restringibile soltanto agli ordini professionali, ci sono da due a tre milioni di **partite IVA**, che devono trovare una **maggiore tutela all'interno di un provvedimento** come questo, nella logica di ridurre, comprimere questo fenomeno, definito di **"proletarizzazione delle professioni"**.

Un'altra questione riguarda le **sanzioni ai professionisti**, in particolare l'illecito disciplinare a carico del professionista che accettasse **condizioni non rispondenti all'equo compenso**, si tratta di **evitare che alla fine a pagare sia il soggetto più debole**, magari costretto ad accettare quel contratto o quelle clausole, fuori dalla logica dell'equo compenso.

Tale previsione ha almeno tre punti di criticità, così <u>riassunti da Chiara Gribaudo (PD-IDP)</u>: in primo luogo, **la sanzione disciplinare limita**, di fatto, lo stesso **diritto del professionista di citare in giudizio il committente che non adempie all'obbligo** di corrispondere l'equo compenso. In secondo luogo, la norma, trovando applicazione nei soli confronti degli iscritti agli ordini, determinerebbe una **disparità di trattamento con i professionisti non iscritti**; in terzo luogo, la previsione ex lege dell'adozione di sanzioni deontologiche a carico del professionista si pone **in contrasto con le leggi che disciplinano alcuni ordinamenti professionali**, ad esempio la professione forense.

Infine, un'altra questione, sollevata dal **PD-IDP**, riguarda l'ampliamento della **platea delle imprese**, perché la riduzione del livello del fatturato o del numero dei dipendenti potrebbe vedere **ampliare il numero delle imprese** e, quindi, a sua volta, il **numero di prestazioni professionali rientranti in questa normativa**.

"In particolare, come ha sottolineato <u>Chiara Gribaudo</u>, illustrando l'emendamento del <u>PD-IDP</u>, occorre considerare che le imprese attive italiane che occupano più di 50 addetti sono circa 28.000 e rappresentano lo 0,62 per cento delle imprese italiane: questi sono i dati dell'Istat, non miei. Prevedere che l'equo compenso si applichi solo qualora il committente sia un'impresa con più di 50 dipendenti **limita fortemente la portata di questa legge**, su cui abbiamo già dibattuto, e sapevamo che c'era questo nodo.

Allo stesso modo, considerando che soltanto l'1,06 per cento delle imprese italiane consegue ricavi superiori a 10 milioni di euro annui – sono dati del MEF –, la legge sull'equo compenso, sul piano soggettivo, **non si applicherà al 99 per cento delle imprese committenti**".

Un'altra <u>proposta emendativa del PD-IDP</u>, purtroppo non accolta, aveva la finalità di introdurre **un limite alla responsabilità civile dei componenti gli organi di controllo delle società di capitali**. Tale limite viene individuato in un multiplo, il triplo, dell'equo compenso o, se maggiore, del compenso effettivamente percepito.

Respinto anche <u>un emendamento a prima firma Federico Gianassi, capogruppo PD-IDP in Commissione Giustizia,</u> con il quale si proponeva "molto semplicemente che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le **convenzioni in essere e vigenti** siano **rese coerenti con la disciplina sull'equo compenso** di cui alla presente legge."

In sintesi il **PD-IDP** considera il provvedimento in esame un passo in avanti ma non un punto di arrivo.

Anche per questo e con questo auspicio, <u>Chiara Gribaudo</u>, intervenuta in dichiarazione di <u>voto</u>, ha dichiarato: "il **Partito Democratico**, di fronte a proposte di legge per cui si era speso già precedentemente, introducendo quel principio dell'equo compenso nell'ordinamento, di fronte all'introduzione di alcuni diritti sociali che provano almeno ad allargare qualche diritto, anche se molto marginalmente, ci sarà sempre. E con la serietà che ci contraddistingue, anche nelle nostre proposte, nonostante abbiate sprecato un'occasione, esprimeremo comunque un voto favorevole al provvedimento, nella speranza davvero di migliorare questo testo, soprattutto al Senato."

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (<u>AC 338 e abb.</u>) e ai relativi <u>dossier</u> dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia.

<u>Proposta di legge: GRIBAUDO (PD-IDP)</u>: "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AC 637)

#### **DEFINIZIONE (ART. 1)**

Ai fini della presente legge, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi previsti dalla legge. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)**

Il provvedimento si applica al **compenso dei professionisti** in relazione alle **attività professionali** che:

- ✓ hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- √ trovano fondamento in convenzioni;
- ✓ sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Si specifica che le norme si applicano ad **ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo**, purché **vincolante per il professionista**. E si estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle **prestazioni rese** dal professionista **nei confronti della pubblica amministrazione** e delle **società partecipate dalla p.a**.

## Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo (art. 3)

Si stabilisce la **nullità delle clausole** che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, **con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera**, specificando che sono **nulle le pattuizioni** di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi.

Si prevede inoltre la **nullità delle pattuizioni** che **vietino al professionista** di pretendere **acconti nel corso della prestazione** o che **impongano l'anticipazione di spese** o che, comunque, attribuisca **al committente o cliente vantaggi sproporzionati** rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono quindi elencate alcune tipologie di pattuizioni da considerare nulle in quanto consistono: nel riservare al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; di imporre l'anticipazione delle spese al professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o

recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali ecc.) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Si esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa.

Si prevede che la **nullità**, quando riguarda le **clausole contrattuali**, non travolge l'intero contratto, e che essa **opera solo a vantaggio del professionista** ed è **rilevabile d'ufficio**.

Si specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Il tribunale procede alla **rideterminazione del compenso**: secondo i **parametri ministeriali** in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole **professioni ordinistiche** è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il **parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professional**e. Al riguardo si specifica che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata e che il tribunale può comunque avvalersi anche della **consulenza tecnica**, ove indispensabile ai fini del giudizio.

### INDENNIZZO IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA (ART. 4)

Spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al **pagamento di un indennizzo** in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

### DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO (ART. 5)

Con questa disposizione:

- ✓ si specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi con le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria;
- ✓ si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione;

- ✓ si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni;
- ✓ si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso;
- ✓ si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre **norme deontologiche** per **sanzionare il professionista** che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

#### PRESUNZIONE DI EQUITÀ (ART. 6)

Si consente alle imprese di cui all'art. 2 di adottare **modelli standard di convenzione**, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

### PARERE DI CONGRUITÀ CON EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO (ART. 7)

Si prevede la possibilità che il **parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio**, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) **acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista**, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e **se il debitore non ha proposto opposizione** ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Il **giudizio di opposizione** al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso e, in quanto compatibile, nelle forme di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150.

# AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (ART. 8)

Si interviene sulla disciplina della decorrenza del **termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale**, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

## AZIONE DI CLASSE (ART. 9)

Si consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso **l'azione di classe**, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine o dalle associazioni professionali. La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

#### OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO (ART. 10)

Con il compito di vigilare sul rispetto della legge, si istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, il quale esprimere pareri o formula proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnala al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

#### **DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 11,12 E 13)**

È prevista una **disposizione transitoria** in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Sono disposte una serie di **abrogazioni**, conseguenti alla nuova normativa introdotta con il testo in esame.

Infine si specifica che dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.